

Strasburgo, 20.1.2026
COM(2026) 11 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersecurity e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 ("regolamento sulla cibersecurity 2")

{SEC(2026) 11 final} - {SWD(2026) 11 final} - {SWD(2026) 12 final}

ALLEGATO I

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Un organismo di valutazione della conformità deve essere istituito a norma del diritto nazionale e deve avere personalità giuridica.
2. Un organismo di valutazione della conformità non deve essere un fornitore ad alto rischio.
3. Un organismo di valutazione della conformità deve essere un organismo terzo, indipendente dal soggetto o dai prodotti TIC, dai servizi TIC, dai processi TIC o dai servizi di sicurezza gestiti che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti che esso valuta può essere considerato un organismo terzo, a condizione che ne siano dimostrate l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non devono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il responsabile della manutenzione dei prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC, servizi di sicurezza gestiti o dei soggetti che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di una di queste parti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti per scopi personali.
5. Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione dei prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC, servizi di sicurezza gestiti o dei soggetti che essi valutano, né devono rappresentare le parti impegnate in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle attività di valutazione della conformità. Ciò si applica in particolare ai servizi di consulenza.
6. Gli organismi di valutazione della conformità devono garantire che le attività delle loro affiliate e dei loro subappaltatori non abbiano effetti negativi sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
7. Se un organismo di valutazione della conformità è di proprietà di un ente o un'istituzione pubblici o è gestito da questi ultimi, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi tra l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e l'organismo di valutazione della conformità devono essere garantite e documentate.
8. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale devono eseguire le attività di valutazione della conformità con il più alto grado di integrità professionale e di competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, proveniente in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

9. Un organismo di valutazione della conformità deve essere in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti a norma del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. Eventuali subappalti o consultazioni di personale esterno devono essere adeguatamente documentati, non devono coinvolgere intermediari e devono essere oggetto di un accordo scritto che contempli, tra l'altro, la riservatezza e i conflitti di interessi.
10. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo, categoria o sottocategoria di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC, servizi di sicurezza gestiti o soggetti, l'organismo di valutazione della conformità deve disporre di:
 - (a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
 - (b) descrizioni delle procedure in base alle quali deve essere svolta la valutazione della conformità, al fine di garantire la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure; politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che esegue in qualità di organismo notificato a norma dell'articolo 93 dalle sue altre attività;
 - (c) procedure per lo svolgimento delle attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
11. Un organismo di valutazione della conformità deve disporre dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e deve avere accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.
12. L'organismo di valutazione della conformità non deve utilizzare, installare o integrare in altro modo componenti TIC o componenti che comprendono componenti TIC di fornitori ad alto rischio in risorse TIC chiave individuate a norma dell'articolo 102 per le attività di valutazione della conformità di cui al titolo III.
13. Il personale responsabile dello svolgimento delle attività di valutazione della conformità deve disporre di quanto segue:
 - (a) una solida formazione tecnica che copra tutte le attività di valutazione della conformità per le quali l'organismo di valutazione della conformità è stato accreditato e, se del caso, autorizzato;
 - (b) una conoscenza soddisfacente dei requisiti relativi alle valutazioni della conformità che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - (c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e delle norme applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e dei relativi atti di esecuzione;
 - (d) la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni della conformità sono state eseguite.
14. Gli organismi di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti, il personale responsabile dello svolgimento delle attività di valutazione della conformità e tutti i subappaltatori devono essere imparziali.

15. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni non deve dipendere dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
16. Gli organismi di valutazione della conformità devono sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dal rispettivo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
17. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento o di qualsiasi disposizione esecutiva del diritto nazionale, tranne nei casi in cui la divulgazione sia prescritta dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui tali persone sono soggette, e tranne nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. L'organismo di valutazione della conformità deve disporre di procedure documentate che garantiscono la conformità al presente punto.
18. Gli organismi di valutazione della conformità devono operare secondo modalità e condizioni coerenti, eque, proporzionate e ragionevoli, evitando nel contempo oneri inutili per gli operatori economici, tenendo conto degli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese in relazione ai diritti.
19. Gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano certificati devono soddisfare i requisiti della pertinente norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che effettuano la certificazione dei prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC, servizi di sicurezza gestiti o della postura di cibersicurezza dei soggetti.
20. Gli organismi di valutazione della conformità che svolgono attività di valutazione devono soddisfare i requisiti delle pertinenti norme armonizzate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che svolgono tali attività.
21. L'organismo di valutazione della conformità, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, deve garantire che il subappaltatore o l'affiliata soddisfi i requisiti di cui al presente allegato e, se del caso, i requisiti aggiuntivi o specifici di cui al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. L'organismo di valutazione della conformità deve informare di conseguenza l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.
22. Gli organismi di valutazione della conformità devono assumersi la completa responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque ne sia fissata la sede.
23. Gli organismi di valutazione della conformità possono subappaltare le loro attività o far svolgere le loro attività a un'affiliata solo con il consenso del fabbricante o del fornitore.
24. Gli organismi notificati devono tenere a disposizione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.

ALLEGATO II

Risorse TIC chiave per le reti di comunicazione elettronica mobili, fisse e satellitari

Infrastruttura critica	Risorsa TIC chiave
1. Reti di comunicazione elettronica 5G (non autonome e autonome)	Funzioni di rete centrale delle reti di comunicazione elettronica mobili
	Virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV) e funzioni di gestione e orchestrazione della rete (MANO)
	Rete di accesso radio
2. Reti di comunicazione elettronica fisse	Funzioni di rete centrale delle reti di comunicazione elettronica fisse
	Sistema di gestione della rete
	Rete di trasporto e trasmissione
	Rete di accesso
3. Reti di comunicazione elettronica satellitari	Funzioni di rete centrale delle reti di comunicazione elettronica satellitari
	Sistema di gestione della rete
	Prodotti crittografici per la protezione dei sistemi di telecomando/telemetria
	Stazioni terrestri e stazioni terrestri complementari

ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) 2019/881	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 68, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d)	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 68, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 14, paragrafi da 3 a 5
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 11, articolo 10, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 2	-
Articolo 8, paragrafo 3	-
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8
Articolo 9, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, lettera d)	-
Articolo 9, lettera e)	-
Articolo 10	Articolo 7
Articolo 11	-
Articolo 12	Articolo 9
Articolo 13	Articolo 24
Articolo 14	Articolo 25
Articolo 15	Articolo 28
Articolo 16	Articolo 26
Articolo 17	Articolo 27
Articolo 18	Articolo 29
Articolo 19	Articolo 30
Articolo 20	Articolo 32
Articolo 21	Articolo 35
Articolo 22	-
Articolo 23	-
Articolo 24	Articolo 44
Articolo 25	Articolo 52
Articolo 26	Articolo 53
Articolo 27	Articolo 54
Articolo 28	Articolo 55
Articolo 29	Articolo 45

Articolo 30	Articolo 46
Articolo 31	Articolo 48
Articolo 32	Articolo 50
Articolo 33	Articolo 51
Articolo 34	Articolo 56
Articolo 35	Articolo 57
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articolo 59
Articolo 38	Articolo 60
Articolo 39	Articolo 64
Articolo 40	Articolo 65
Articolo 41	Articolo 66
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 2	Articolo 70, paragrafo 4
Articolo 42, paragrafo 3	Articolo 70, paragrafo 2
Articolo 43	Articolo 67
Articolo 44	Articolo 62
Articolo 45	Articolo 63
Articolo 46, paragrafi 1 e 2	Articolo 71, paragrafi 1 e 2
Articolo 47	-
Articolo 48	Articolo 73, paragrafi 1 e 2
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 74, paragrafo 1
Articolo 49, paragrafo 2	-
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 74, paragrafo 4
Articolo 49, paragrafo 4	Articolo 74, paragrafo 2
Articolo 49, paragrafo 5	Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 6	Articolo 74, paragrafo 5
Articolo 49, paragrafo 7	Articolo 74, paragrafo 9
Articolo 49, paragrafo 8	Articolo 76, paragrafo 1
Articolo 49 bis, paragrafi da 1 a 3	Articolo 72, paragrafi da 3 a 5
Articolo 49 bis, paragrafo 4	-
Articolo 50	Articolo 79, paragrafi 1 e 3
Articoli 51 e 51 bis	Articolo 80, paragrafo 1
Articolo 52	Articolo 82, paragrafi da 1 a 7 e paragrafo 9
Articolo 53	Articolo 83
Articolo 54, paragrafi 1 e 2	Articolo 81, paragrafi da 1 a 4
Articolo 54, paragrafi 3 e 4	Articolo 78, paragrafi 1 e 3
Articolo 55, paragrafo 1	Articolo 84, paragrafi 1 e 2
Articolo 55, paragrafo 2	Articolo 84, paragrafo 3
Articolo 56, paragrafo 1	Articolo 85, paragrafo 1
Articolo 56, paragrafo 2	Articolo 71, paragrafo 3
Articolo 56, paragrafo 3	-
Articolo 56, paragrafo 4	Articolo 85, paragrafo 2
Articolo 56, paragrafi da 5 a 9	Articolo 84, paragrafi 3, 4, 6, 8 e 9
Articolo 56, paragrafo 10	Articolo 71, paragrafo 4
Articolo 57	Articolo 86, paragrafi da 1 a 4
Articolo 58	Articolo 88
Articolo 59	Articolo 89
Articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4	Articolo 91, paragrafi da 1 a 3
Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 92, paragrafo 1
Articolo 61, paragrafo 1	Articolo 93, paragrafo 1
Articolo 61, paragrafi da 2 a 4	-

Articolo 61, paragrafo 5	Articolo 93, paragrafo 3
Articolo 62, paragrafi 1, 2, 4 e 5	Articolo 90, paragrafi da 1 a 4
Articolo 62, paragrafo 3	-
Articoli 63 e 64	Articolo 96
Articolo 65	Articolo 97
Articolo 66	Articolo 118
Articolo 67	Articolo 120
Articolo 68	Articolo 121
Articolo 69	Articolo 122